

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 25 SETTEMBRE 1979 ¹

**Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica francese**

«Carne ovina»

Causa 232/78

Massime

1. *Procedura — Atto introduttivo — Oggetto della lite — Definizione — Modifiche in corso di causa — Divieto*
(Regolamento di procedura, art. 38)
2. *Adesione dei nuovi Stati membri alle Comunità — Atto d'adesione — Agricoltura — Disposizioni relative all'eliminazione delle restrizioni per gli scambi intracomunitari — Deroga di cui all'art. 60, n. 2 — Applicazione nel tempo*
(Atto d'adesione, art. 60, n. 2)
3. *Agricoltura — Organizzazione nazionale di mercato — Periodo transitorio — Scadenza — Disposizioni relative all'eliminazione delle restrizioni per gli scambi intracomunitari — Efficacia piena*
4. *Stati membri — Obblighi — Azione unilaterale — Divieto*

1. A norma dell'art. 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le parti hanno l'obbligo di definire l'oggetto della controversia nell'atto introduttivo. Ne consegue che, anche se l'art. 42 del regolamento di procedura consente, a determinate condizioni, di dedurre nuovi mezzi, una parte non può modificare in corso di causa l'oggetto stesso della lite.
2. L'art. 60, n. 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli

adattamenti dei trattati ha cessato di produrre effetti alla fine dell'anno 1977.

3. Dopo la scadenza del periodo transitorio del Trattato CEE e, per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la scadenza dei periodi transitori specificamente contemplati dall'Atto di adesione, il funzionamento di un'organizzazione nazionale di mercato non può più ostare alla piena efficacia

¹ — Lingua processuale: il francese.

delle disposizioni del Trattato relative all'eliminazione delle restrizioni per gli scambi intracomunitari. La scadenza dei periodi transitori implica quindi che le materie e i campi attribuiti espressamente alla Comunità rientrano nella competenza comunitaria, di guisa che, se è ancora necessario valersi di provvedimenti particolari, questi non potranno più essere decisi unilateralmente dagli Stati membri interessati, ma vanno adottati nell'ambito dell'ordinamento comunitario, destinato a garantire che l'interesse generale della Comunità sia fatto salvo.

Il fatto che, dopo la scadenza di detti termini, la Comunità non abbia an-

cora adottato provvedimenti destinati a disciplinare il mercato di un prodotto agricolo non costituisce una ragione sufficiente perché uno Stato membro mantenga in vigore un'organizzazione nazionale di mercato implicante caratteristiche incompatibili con le esigenze del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

4. Uno Stato membro non può assolutamente autorizzarsi ad adottare unilateralmente dei provvedimenti correttivi o di difesa, destinati ad ovviare all'eventuale trasgressione, da parte di un altro Stato membro, delle norme del Trattato.

Nella causa 232/78,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg. R. Béraud e P. Kalbe, in qualità d'agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA FRANCESE, rappresentata dal sig. N. Museux, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Francia,

convenuta,

causa avente ad oggetto la trasgressione degli obblighi imposti alla Repubblica francese dagli artt. 12 e 30 del Trattato CEE,